

**SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**



Determinazione n. 134 del 08 maggio 2018

**Oggetto: Affidamento diretto del servizio di responsabile della protezione dei dati (DPO) per adeguamento della normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e svolgimento dei compiti previsti dagli artt. 37, 38, 39 del suddetto Regolamento – CIG Z80235DF76.**

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Visto il Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) che prevede l'adeguamento delle norme sulla privacy al Regolamento stesso, istituendo obbligatoriamente la figura di Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) per la pubblica amministrazione e la relativa formazione al personale interessato;

Dato Atto che il Regolamento Europeo sopracitato prevede:

- all'art. 37 c.1 l'obbligo per gli organismi pubblici/autorità pubbliche di designare e nominare la figura del Responsabile della protezione dei dati /(RPD)o Data Protection Officer (DPO);
- all'art. 39 che vengono assegnati alla suddetta figura una serie di compiti quali: informare e fornire consulenza al titolare/responsabile del trattamento e ai dipendenti sugli obblighi previsti nella normativa di riferimento, sorvegliare sull'osservanza da parte dell'Ente del Regolamento UE sopracitato, attività di controllo, attività di formazione al personale e ai responsabili, collaborare nella stesura della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento, cooperare con il Garante della Privacy e fungere da punto di contatto con lo stesso, analisi dei rischi relativi al trattamento tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
- che la suddetta figura (RPD/DPO) sia designata in funzione delle qualità professionali in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 (art. 38 c. 5);
- all'art. 37 c. 3 recita *"Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione"*;
- all'art. 38 c 6 che il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi;

Considerato che l'adeguamento giuridico/amministrativo al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy necessita di un attività di affiancamento teorico/pratico competente anche per lo svolgimento delle numerose attività richieste quali:

- valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, visto che la S.d.S. tratta anche dati personali sensibili;
- revisione e adozione delle nomine di responsabile del trattamento, autorizzati al trattamento, etc.;
- tenuta dei registri per le attività di trattamento di competenza del titolare e del responsabile del trattamento con il supporto del DPO;
- analisi di processi e della quantità/natura dei dati trattati al fine di verificare le potenziali esposizioni ai rischi stabiliti dalla normativa europea;
- adozione delle misure di sicurezza adeguate al rischio a cui possono essere esposti i dati personali;
- rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default applicati al trattamento dei dati e personali;

Rilevato come le funzioni citate al punto precedente comportino anche un coordinamento per le attività svolte dall'Ente regionale di supporto tecnico-amministrativo ESTAR che, ai sensi della LRT n. 40/2005 e smi, è competente per le Aziende Sanitarie e per le Società della Salute in materia di tecnologie informatiche poiché tutti i dati inseriti sono conservati su strutture informatiche (server) di ESTAR stesso;

Dato Atto che la Società della Salute necessita di una figura di RPD/DPO che abbia conoscenza della particolarità delle Società della Salute (S.d.S.), istituite quali enti - consorzi di diritto pubblico dalla Regione Toscana nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, le quali utilizzano il personale messo a disposizione dai Comuni e dall'Azienda Sanitaria di riferimento e gestiscono i dati personali con

sistemi informatici e strutture di competenza di ESTAR e che comportano rilevanti ricadute operative rispetto all'applicazione della normativa sulla privacy;

Visti:

- il D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e modificato dalla Legge di stabilità per l'anno 2013 n. 228/2012, la L. n. 208/2016 (legge di stabilità per l'anno 2016) e l'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevedono il ricorso obbligatorio alle convenzioni CONSIP e, comunque, ai sistemi elettronici di negoziazione o alle centrali di committenza regionali, per gli acquisti di beni e servizi e forniture di importi inferiori alla soglia comunitaria;
- i commi 502/503 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, che prevede il ricorso obbligatorio al mercato elettronico per gli acquisti tra € 1.000 e €. 209.000;
- del comma 2 lettera a) dell'art. 36 – Contratti Sotto Soglia – del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a € 40.000;

Considerato che non vi sono convenzioni CONSIP in materia dei servizi in questione;

Visto che:

- nelle riunioni mensili tra i direttori delle società della salute afferenti all'Azienda USL Toscana Centro ovvero questo Consorzio SdS, la SdS Pratese, la SdS Mugello, la SdS Valdarno Inferiore – Empoli, la SdS Valdinievole, la SdS di Firenze e la SdS Fiorentina Nord - Ovest, è stata affrontata la questione dell'istituzione del servizio sopracitato in materia di privacy e tutti gli aspetti operativi rispetto all'applicazione della normativa sulla privacy;
- la formazione effettuata in materia di privacy, anticorruzione e trasparenza dall'Avvocato Michele Morriello di Firenze in alcune S.d.S. sopracitate e quindi anche la conoscenza delle realtà sulle quali operare;

è stato deciso di richiedere un preventivo di spesa allo stesso, fino al 31/12/2019, sottoscrivendo un accordo tra le sette SdS sopracitate, prevedendo un costo del servizio articolato sulla base del numero delle adesioni da parte delle stesse, e definito dopo aver effettuato un'analisi sul sistema START e MEPA dei servizi offerti in questione dagli altri operatori economici presenti sul sistema stesso, al fine di ottenere un vantaggio economico nella trattativa stessa;

Dato atto che l'avvocato Michele Morriello è presente sul sistema degli acquisti in rete START sotto il lotto "servizio formazione e DPO in materia di privacy reg UE 679/2016" e MEPA sotto la tipologia "servizi di formazione normata sulla privacy: adeguamento al GDPR";

Considerato che l'accordo di adesione per l'acquisto unitario di un RPD/DPO è stato sottoscritto da tutte e sette le SdS sopracitate e che, pertanto, ciascun Consorzio può procedere autonomamente a richiedere l'offerta al Dr. Michele Morriello inserendo nel sistema elettronico di acquisto anche il modulo relativo alla sottoscrizione delle sette SdS in modo da poter richiedere l'offerta migliore prevista dal suddetto accordo ovvero un costo di €. 6.100,00 per ciascuna SdS, esclusa IVA e CPA;

Dato atto che:

- in data 18/04/2018 è stata avviata la procedura di trattativa diretta tramite il sistema degli acquisti di START e MEPA per la PA con l'Avvocato Michele Morriello, richiedendo un'offerta per il servizio di RPD/DPO comprensivo

dell'affiancamento teorico/pratico per l'adeguamento alla normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'attività di formazione per il personale interessato per un importo di €. 6.100,00 vista l'adesione sopraccitata;

- in data 07/05/2018 l'Avvocato Michele Morriello ha presentato un'offerta (prot. n. 1433/SdS P.se del 08/05/2018) per il servizio di RPD/DPO comprensivo dell'adeguamento al GDPR e della relativa formazioni in materia ribassando la richiesta di offerta per un costo del servizio sopraccitato pari ad €. 6.000,00 esclusa IVA e CPA;

- si procederà alla stipula del contratto tramite scambio di lettere e cioè il contratto si considererà perfezionato con la lettera di accettazione dell'offerta presentata dall'avv. Michele Morriello che questa Società della Salute invierà in seguito all'esecutività della presente determinazione;

Visto l'art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

### **DISPONE**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di affidare, ai sensi del comma 2 lett a) dell'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, tramite il sistema di acquisti per la PA "START", il servizio di RPD/DPO comprensivo dell'affiancamento teorico/pratico per l'adeguamento alla normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'attività di formazione per il personale interessato, al professionista Avv. Michele Morriello, che ha lo Studio Legale in Via Arnolfo n. 37 - 50121 Firenze - P.IVA 6185040489, per un importo di €. 6.000,00 (oltre I.V.A. e CPA) per il periodo dal 23/04/2018 al 31/12/2019;
- 2) di assumere apposito CIG Z80235DF76;
- 3) di dare atto che l'affidamento del servizio di cui al punto 1) è effettuato nelle more dei controlli previsti all'art. 80 del Codice dei Contratti D. L.vo n. 50/2016 e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione immediata del contratto e sarà corrisposto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alla prestazione già eseguita e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- 4) di dare atto, inoltre, che:
  - il costo complessivo presunto a carico di questa SdS per l'attività di cui ai punti precedenti pari ad € 7.612,80 sarà imputato:
    - per € 3.806,40 sul conto economico 13.02.522110 (oneri legali) dell'esercizio 2018 e trova la necessaria copertura nel Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 29 del 29.12.2017, dove è prevista adeguata disponibilità;
    - per € 3.806,40 sull'esercizio 2019 ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
  - l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio;

- 5) di trasmettere, per conoscenza e per i successivi atti di competenza, ai sensi dell'art. 13 comma 13 dello statuto della SdS, il presente provvedimento agli Enti Soci che compongono il Consorzio, al Collegio Sindacale nonché allo Studio Legale Michele Morriello di Firenze;
- 6) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese.

IL DIRETTORE  
Società della Salute Pistoiese  
F.to Daniele Mannelli

---

PUBBLICATA ALL'ALBO

Pistoia, 09 maggio 2018

L'addetto alla pubblicazione  
F.to Monica Milani